



Professione Insegnante

Casella postale 11155 – 20159 Milano - Tel. 02-89607565 – Fax 178-2211587
sito internet: www.professioneinsegnante.it e-mail: staff@professioneinsegnante.it

Neo immesso in ruolo aspettativa anche per continuare precedente attività lavorativa o per sottoscrivere un contratto a tempo determinato nell' a.s. 2009/2010

Il docente neo assunto, oltre a chiedere al dirigente scolastico della scuola di servizio fin dall'1.9.2009 l'aspettativa non retribuita per motivi familiari o personali, ovvero per motivi di studio e ricerca di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 18 del CCNL del 29.11.2008; ai sensi del comma 3 può essere collocato in aspettativa senza assegni a domanda e per un anno scolastico (dall'1.9.2009 al 31.8.2010) per realizzare l'esperienza di una diversa attività lavorativa o per superare un periodo di prova sia nel settore pubblico che in quello privato.

Il docente neo assunto, ai sensi dell'art. 36 del CCNL del 29.11.2007, fino allo scorso anno ha potuto accettare nell'ambito del comparto scuola, rapporti di lavoro a tempo determinato in un diverso ordine o grado d'istruzione, o per altra classe di concorso, purché di durata non inferiore ad un anno scolastico. L'accettazione dell'incarico a tempo determinato comporta l'applicazione della disciplina contrattuale prevista dai supplenti, fatti salvi i diritti sindacali. Quest'anno il Ministero, a nostro avviso illegittimamente, in maniera unilaterale, ha disapplicato il citato art. 36, solo per i neoimmessi in ruolo con decorrenza 1.9.2009, con la nota datata 25 agosto prot. AOODGPER 12360, in pratica si impedisce ai neoassunti in ruolo quanto previsto dal CCNL per tutti i docenti con contratto a tempo indeterminato. Chi si sente danneggiato da tale disposizione, può ricorrere chiedendo il puntuale rispetto del vigente CCNL.

Libero Tassella